



REGOLAMENTO
GARANTE IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

INDICE

- Articolo 1 - **Finalità**
- Articolo 2 – **Definizioni**
- Articolo 3 - **Funzioni del Garante della comunicazione**
- Articolo 4 - **Istituzione e nomina**
- Articolo 5 - **Forme e modalità di comunicazione**
- Articolo 6 - **Destinatari della comunicazione**
- Articolo 7 - **Rapporti sull'attività**
- Articolo 8 - **Risorse per l'esercizio della funzione**

Articolo 1 – **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – **Definizioni**

1. *Legge*: nell' ambito del presente regolamento il termine, se non accompagnato da altri elementi identificativi, richiama la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 – Norme per il governo del territorio – e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12.01.2005 ed entrata in vigore, con tempi differiti, il 27 gennaio 2005.
2. *Strumento della pianificazione territoriale*: ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/05 è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale, il Piano Strutturale disciplinato dall'art. 53 della legge e sue varianti.
3. *Atti di governo del territorio*: ai sensi dell' art. 10 della legge sono atti di governo del territorio il Regolamento Urbanistico disciplinato dall' art. 55 e i piani complessi di intervento disciplinati dall' art. 56 e le loro varianti; i piani attuativi di cui all' art. 65 e il piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all' art. 58 e le loro varianti, quando non conformi al Regolamento Urbanistico e ai piani complessi; i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti e atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Articolo 3 - **Funzioni del Garante della comunicazione**

1. Il garante della comunicazione assicura ai cittadini il diritto di partecipazione in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L. R. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni, per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo del territorio e delle loro varianti, come definiti al precedente articolo 2.
2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il garante della comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui al primo comma, garantisce la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 5 e 6, l' informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo. Garantisce inoltre la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli organi o alle strutture competenti.
3. Esula dai compiti del garante di cui al presente regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l' apposizione di vincoli preordinati all' esproprio, di cui all' art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all' art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

Articolo 4 - **Istituzione e nomina**

1. Il garante della comunicazione può essere istituito presso:
 - il servizio edilizia ed urbanistica;
 - l' ufficio relazioni con il pubblico;
 - la segreteria comunale.
2. Il ruolo di garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell' ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno dotato dei necessari requisiti.
3. La nomina del garante della comunicazione è effettuata con deliberazione della giunta comunale. Detto organo può demandarne espressamente la individuazione al responsabile del servizio urbanistica, che può provvedervi anche di volta in volta in relazione ad ogni procedimento previsto al precedente art. 3, comma 1, con propria determinazione contestualmente all' atto di avvio del procedimento o all'atto di formale conferimento dell' incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell' ente.
4. Nel conferire l' incarico l' organo competente dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di congrua conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.
5. Nel caso sia esercitata la facoltà prevista dal secondo periodo del precedente comma 3, la giunta comunale potrà formulare, per procedimenti relativi a strumenti od atti di particolare rilievo, un proprio atto di indirizzo che orienti il responsabile del servizio urbanistica alla nomina di un garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

Articolo 5 - **Forme e modalità di comunicazione**

1. Il garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti e tenendo conto del tipo e complessità degli stessi, dovrà:
 - a) redigere note informative relative alla principali fasi del procedimento da:
 - far inserire nel sito web del comune;
 - trasmettere agli uffici del comune che si occupano di informazione/comunicazione (ufficio relazioni con il pubblico, ufficio stampa);
 - disporre l' affissione di manifesti formato A3 all'albo pretorio, negli uffici URP e urbanistica e nelle bacheche delle principali sedi del comune aperte al pubblico;
 - b) garantire, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall' amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo tramite le strutture tecniche comunali;
 - c) svolgere, in accordo con l' amministrazione comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall' amministrazione comunale, ritenuti particolarmente rilevanti;

- d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall' amministrazione comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

Articolo 6 - Destinatari della comunicazione

1. I destinatari della comunicazione sono gli enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
2. Allo scopo di favorire tale partecipazione, sarà facoltà del garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento, quali l' attivazione, l' adozione e l' approvazione.

Articolo 7 - Rapporti sull'attività

1. Il garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l' adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all' art. 3, comma 1, del presente regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull' attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 8 - Risorse per l'esercizio della funzione

1. Al fine di assicurare l' espletamento effettivo ed efficace delle funzioni attribuite, il garante della comunicazione si avvale degli strumenti di informazione e del personale di cui è dotato il comune.